

Chiarimenti resi alla data del 26.07.2017

Aeroporti di Puglia S.p.A. Aeroporto di Brindisi. Piano di Sviluppo Aeroportuale. Adeguamento infrastruttura di volo e relativi impianti rwy 13/31

Procedura Aperta per l'esecuzione dei lavori civili ed impiantistici e per le attività di servizi d'ingegneria relativi agli interventi di riqualifica della pista di volo RWY 13/31 dell'Aeroporto di Brindisi

CODICE CUP: B89D17004720008

CIG 7059816875

- In response to your request, dated 7th may2017, we inform you that, as already reported on the European tender GUUE, you are able to find all information related to this contract you may need, on the tender documentation published on our website: <http://www.aeroportidipuglia.it/bandi2017>
- Con riferimento alla Vs richiesta di chiarimenti del 10.5.2017, si comunica che le categorie OG 10 e OS 26, non rientrando nelle categorie di opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, possono essere oggetto di avvalimento, conformemente alle disposizioni vigenti in materia.
- Con riferimento alla Vs richiesta di chiarimenti del 17.05.2017 si comunica che il quesito trova risposta al punto 9 del disciplinare di gara.
Inoltre, con riferimento alla avanzata richiesta se uno stesso subappaltatore possa essere indicato da più partecipanti si comunica che, seppure tale fattispecie non trova espresso divieto nella previsione normativa, né in precedenti soluzioni giurisprudenziali, la partecipazione del concorrente alla procedura di gara deve essere improntata ai principi di massima trasparenza e correttezza che presiedono gli appalti pubblici.
- Con riferimento alla Vostra richiesta di chiarimenti del 17.5 u.s., si comunica che ai fini della partecipazione alla gara in qualità di professionisti indicati da impresa di costruzione, gli stessi devono essere opportunamente qualificati a tenore delle disposizioni di legge, per le classi e categorie di servizi di ingegneria posti a base di gara.
Inoltre, si conferma che la cauzione provvisoria deve essere presentata dal concorrente.
- Con riferimento alla Vs richiesta di chiarimenti del 23.05.u.s. si comunica che trova applicazione l'art. 89 del D.lgs 50/2016 che ammette l'avvalimento plurimo.
In merito al secondo quesito si comunica che, come peraltro già riportato nel disciplinare di gara, qualora il concorrente non sia in possesso di SOA per la progettazione, può associarsi, ovvero può indicare il soggetto esecutore della progettazione.
- Con riferimento alla Vs richiesta di chiarimenti del 08.06.2017 si comunica che nel caso di progettisti individuati/indicati l'offerta tecnica deve essere firmata anche da questi ultimi, come consapevole assunzione della relativa responsabilità. Si comunica inoltre che nel caso di progettisti individuati/indicati, dall'impresa, benché gli stessi non assumano la qualità di concorrenti, né quella di titolari del rapporto contrattuale, devono rilasciare in ogni caso le idonee dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di partecipazione, sia generali che speciali.

- Con riferimento alla Vs richiesta di chiarimenti del 12.6.2017 si comunica che, in linea con il dettato normativo, è ammesso l'avvalimento plurimo e frazionato, nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 89 del D.lgs 50/2016.
- Con riferimento alla Vs richiesta di chiarimenti del 07.06.2017 si comunica che trovano applicazione le vigenti norme in tema di qualificazione e pertanto la risposta al quesito va data in termini positivi.
- Con riferimento alla Vs richiesta di chiarimenti del 12.6.2017 si comunica trovano applicazione le vigenti norme in tema di qualificazione; tuttavia si conferma che la categoria scorporabile OS 26, trattandosi di categoria a qualificazione non obbligatoria può essere eseguita dall'aggiudicatario ancorché privo di qualificazione, fermo restando il possesso del requisito con riferimento alla categoria prevalente.
Inoltre si comunica che la categoria OG 6 è subappaltabile nei limiti di cui all'art. 105 del D.Lgs 50/2016 *ratione temporis* vigente al momento della indizione della procedura di gara.
- Con riferimento alla Vs richiesta di chiarimenti del 12.6.2017 si comunica che trovano applicazione le vigenti norme in tema di qualificazione; la categoria scorporabile OS 26, essendo categoria a qualificazione non obbligatoria, può essere eseguita ancorché l'impresa capogruppo sia priva di qualificazione, ferma restando l'adeguata qualificazione in seno al raggruppamento con riferimento alla categoria prevalente.
- Con riferimento alla Vs richiesta di chiarimenti del 21/06/2017 si comunica che:
 1. Lo shelter da demolire è compreso nell'Appalto in oggetto;
 2. Non si dispone della classificazione CER trattandosi di opera realizzata dal Genio Militare;
 3. Per la stesura del CME si deve fare riferimento a Prezzari e Listini ufficiali di cui all'art. 32 del DPR 207/2010 (Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico del progetto definitivo);
 4. I costi della BOB sono ineriti all'interno delle somme a disposizione della SA nel QE;
 5. Il Capitolato Tecnici Prestazionale è compreso nella documentazione allegata al Bando di Gara ed è composto dai seguenti file: B366PPGPRVV01CS01011 parte amministrativa + B366PPGPRVV01CS01021 parte tecnica.
- ~~Con riferimento alla Vs richiesta di chiarimenti del 21-06 u.s. si comunica che alcuni dati di traffico sono stati pubblicati sul sito della Stazione Appaltante, nella sezione della gara in oggetto; tuttavia ulteriori dati ed informazioni possono essere acquisiti anche dal sito web di Assaeroporti.
Per quanto concerne la richiesta afferente i dati relativi alle condizioni atmosferiche per almeno un anno intero, si precisa che l'onere dell'acquisizione dei dati, qualora ritenuti utili per lo studio/dimensionamento delle pavimentazioni aeroportuali oggetto di intervento, ricade nelle incombenze del concorrente alla procedura in argomento.~~
Chiarimento corretto inviato al medesimo concorrente:
Con riferimento alla Vs richiesta di chiarimenti del 21-06 u.s. si comunica che i dati di traffico riferiti all'ultimo biennio sono stati pubblicati sul sito della Stazione Appaltante, nella sezione della gara in oggetto; tuttavia ulteriori dati ed informazioni possono essere acquisiti anche dal sito di Assaeroporti.

Per quanto concerne la richiesta afferente i dati relativi alle condizioni atmosferiche, si precisa che l'appalto in parola attiene ad interventi di riqualifica della infrastruttura di volo esistente e non già di nuova costruzione; pertanto trattasi di dati inconferenti rispetto alla tipologia di prestazioni oggetto dell'appalto.

- Con riferimento alla Vs richiesta di chiarimenti del 12.6.2017 si comunica che per l'appalto in questione trovano applicazione le norme in tema di qualificazione *ratione temporis* vigenti.
Pertanto sono ammessi sia il subappalto che l'avvalimento a tenore delle disposizioni di legge, a condizione che il concorrente sia adeguatamente qualificato secondo le richieste di cui agli atti di gara.
- Con riferimento alla Vs richiesta di chiarimenti del 12.6.2017 si precisa che la composizione del R.T.I. dovrà comportare la copertura dei requisiti richiesti per le categorie dei lavori dal Disciplinare di Gara, tenuto anche conto che la copertura della categoria OS26 può essere garantita attraverso i requisiti della categoria prevalente.
- Con riferimento alla Vs richiesta di chiarimenti del 19.06 u.s. , in relazione a quanto richiesto al punto 1) si comunica che deve ritenersi ammissibile la presentazione da parte del legale rappresentante della dichiarazione sulla insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice in capo dei soggetti tenuti a renderle ai sensi del medesimo articolo 80.
Per quanto concerne il punto 2) si comunica che la categoria OG 10 può essere subappaltata nei limiti di legge, ad operatori in possesso di corrispondente qualificazione, pertanto ogni subappaltatore dovrà coprire con adeguata classifica, la quota parte del subappalto affidatogli.
Con riferimento a quanto richiesto nel punto 3) si comunica che il concorrente **può** utilizzare il DGUE che dovrà contenere tutte le indicazioni previste *ex lege* e dovrà essere compilato tenendo conto di tutte le dichiarazioni e le prescrizioni contemplate e richieste nel disciplinare di gara.
- Con riferimento alla Vs richiesta di chiarimenti del 20.06 u.s. si comunica che la categoria OS 26 può essere eseguita direttamente dal concorrente ancorché privo di qualificazione, ferma restando la opportuna qualificazione con riferimento alla categoria prevalente, ovvero può essere subappaltata per intero, sempre nei limiti della percentuale massima consentita del 30 % dell'importo complessivo dei lavori.
- Con riferimento alla Vs istanza del 05.07 u.s. si comunica che non possibile concedere una proroga dei termini per la presentazione delle offerte.
- Con riferimento alla Vs richiesta di chiarimenti del 27.6.2017 si comunica che per l'appalto in questione trova applicazione la normativa *ratione temporis* vigente al momento della indizione della procedura di gara e pertanto il D.Lgs 50/2016 e non il successivo decreto correttivo D.Lgs 56/2017, entrato in vigore il 20 maggio 2017.
Per quanto sopra, con riferimento al punto 1) per la qualificazione dei consorzi trovano applicazione gli artt.47 e 48 del Codice.
In relazione al punto 2) si comunica che nel caso di RTI di progettisti non è richiesta la perfetta corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa e la quota di partecipazione al Raggruppamento, in quanto tale principio non è rinvenibile nell'art. 48 del Codice al quale il disciplinare di gara rimanda; tuttavia, in seno al raggruppamento è fatto obbligo al concorrente di indicare le relative quote di partecipazione e la quota parte

di ripartizione delle attività oggetto di appalto in corso di esecuzione del servizio in capo ad ogni soggetto facente parte della compagine associativa.

Per quanto concerne il punto 3) si comunica che ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice è ammesso l'avvalimento interno, e pertanto anche del partecipante al raggruppamento.

Per quanto concerne il punto 4) si comunica che il Listino/i Prezzi delle Opere Pubbliche di riferimento è quello vigente al momento della redazione della progettazione oggetto dell'appalto.

- Con riferimento alla Vs richiesta di chiarimenti del 26.6.2017, si comunica che nel caso di progettisti individuati/indicati dall'impresa, benché gli stessi non assumano la qualità di concorrenti, né quella di titolari del rapporto contrattuale, devono rilasciare in ogni caso le idonee dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di partecipazione, sia generali che speciali.
Si precisa inoltre che, sempre nel caso di progettisti individuati/indicati l'offerta tecnica **deve** essere firmata anche da questi ultimi, come consapevole assunzione della relativa responsabilità.
- Con riferimento alla Vs richiesta di chiarimenti del 29/06/2017 si comunica che la documentazione tecnica pubblicata deve intendersi riferita alla corrispondente fase progettuale e pertanto resta onere del concorrente sottoporla a puntuale verifica ed eventuale integrazione in relazione alle specifiche necessità progettuali, così come prescritto dal "Capitolato Tecnico Prestazionale" parte amministrativa, riportante testualmente:
"nella redazione del Progetto Definitivo/Esecutivo sono a carico del concorrente l'integrazione dei rilievi di prove fotometriche o di altro genere ritenute necessarie da parte dei Progettisti".
- Con riferimento alle Vs richieste di chiarimenti del 28/06/2017 e del 11/7/2017 si comunica che la documentazione tecnica pubblicata deve intendersi riferita alla corrispondente fase progettuale e pertanto resta onere del concorrente sottoporla a puntuale verifica ed eventuale integrazione in relazione alle specifiche necessità progettuali, così come prescritto dal "Capitolato Tecnico Prestazionale" parte amministrativa, riportante testualmente:
"nella redazione del Progetto Definitivo/Esecutivo sono a carico del concorrente l'integrazione dei rilievi di prove fotometriche o di altro genere ritenute necessarie da parte dei Progettisti".
- Con riferimento alla Vs richiesta di chiarimenti del 20 luglio u.s., si precisa che, come peraltro riportato nel disciplinare di gara, "*è accettata la domanda presentata mediante documento di gara unico europeo (DGUE)*", pertanto non è obbligatorio il predetto documento.
- Con riferimento alla Vs richiesta di chiarimento del 17/07/2017, si comunica che si applica quanto precisato all'art. 14 lettera B1 del Disciplinare di Gara. Sono pertanto esclusi dalla redazione del Progetto Definitivo gli elaborati di cui agli artt. 27 e 31.
- Con riferimento alla Vs istanza del 03.07.2017, avanzata unitamente alla richiesta di sopralluogo, si comunica che non è possibile concedere una proroga dei termini per la presentazione delle offerte.

- Con riferimento alla Vs richiesta di chiarimenti del 13 Luglio u.s. si comunica che se il concorrente ha indicato la terna di subappaltatori, qualora aggiudicatario, può in fase di esecuzione dei lavori, subappaltare ovvero rinunciare al subappalto.
Nel caso in cui non sia stata indicata la terna dei subappaltatori già in fase di partecipazione alla procedura di gara, non potrà successivamente ricorrere al subappalto.
- Con riferimento alla Vs richiesta di chiarimenti del 19 Luglio u.s., si comunica che il giovane professionista indicato dovrà sottoscrivere il progetto unitamente agli altri progettisti indicati dall'appaltatore e rendere le dichiarazioni dell'art. 80.
- Con riferimento alla Vs richiesta di chiarimenti del 12 Luglio u.s. si comunica che , come riportato espressamente nel disciplinare di gara,... *“In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori.”*
- Con riferimento alla Vs richiesta di chiarimenti del 13 Luglio u.s. si comunica che non sono nella disponibilità della Stazione Appaltante i dati richiesti relativi ai volumi scaricati, sia dei bottini di bordo che dei liquami civili dell'aerostazione. Si rileva comunque che gli elementi richiesti appartengono alla ipotesi progettuali ritenute dai Progettisti valide e le più probabili.
- Con riferimento alla Vostra richiesta di chiarimenti dell' 11 Luglio u.s. si conferma che, come peraltro espressamente riportato nel disciplinare di gara, il concorrente deve indicare solo il professionista incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, a nulla rilevando se lo stesso appartenga all'organico della società capogruppo del RTP Progettisti, ovvero all'organico della società mandante del medesimo RTP.
- Con riferimento alla Vs richiesta di chiarimenti si comunica che per l'appalto in questione non è previsto il PASSOE.
Inoltre, sulla ammissibilità della dichiarazione ex art. 80 co. 1-2 e 5 del Codice da parte del concorrente per quanto “di conoscenza”, con riferimento ai soggetti facenti parte della società identificata quale socio di maggioranza (persona giuridica), la risposta è affermativa, ferme restando le responsabilità in capo al dichiarante ai sensi del DPR 445/2000 e le successive verifiche di ufficio da parte della Stazione Appaltante.
- Con riferimento alla Vostra richiesta di chiarimenti del 10.7 u.s. si conferma che, sebbene non espressamente prevista nel Codice D.Lgs 50/2016, è ammissibile la partecipazione in raggruppamenti tra consorzi stabili di società di ingegneria e di società di professionisti. Tanto rinvia anche alla stregua del successivo decreto correttivo del Codice degli appalti che inserisce espressamente tale fattispecie all'art. 46.
- Con riferimento alla Vs richiesta di chiarimenti del 04 luglio u.s. si comunica che la categoria OS 26 può essere eseguita direttamente dal concorrente ancorchè privo di qualificazione, ferma restando la opportuna qualificazione con riferimento alla categoria prevalente, ovvero può essere subappaltata, sempre nei limiti della percentuale massima consentita del 30% dell'importo complessivo dei lavori.

- Con riferimento alla Vs richiesta di chiarimento del 7/07/2017 si comunica che, essendo in itinere il processo di conversione del Certificato di Aeroporto alla normativa EASA, la documentazione richiesta è da intendersi riservata.
- Con riferimento alla Vs richiesta di chiarimento del 21/07/2017 si comunica che, con riferimento all' art. 24 comma 2 lett. "o" del DPR 207/2010 il quadro economico deve essere predisposto con indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base dell' "aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza".

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Andrea DITURI